



SENT. N. 1/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 23616 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

O.G., nata a *omissis*, il *omissis*, residente a

omissis, Via *omissis*, c.f. *omissis*,

rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Salvatore Morrone, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, sito in Torino, Via Cibrario n. 38, PEC: *info@pec.avvocatomorrone.it*

CONTRO

-INPS, in persona del Presidente pro tempore,

AVENTE AD OGGETTO

la trattenuta/decurtazione posta in essere dall'INPS sulla pensione di reversibilità n. 07432927 SOCTPS a decorrere dall'1/1/2021.

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

VISTO il Codice di Giustizia Contabile;

SENTITI, all'udienza del 23 novembre 2023, la difesa della ricorrente e la

difesa dell'INPS, come da verbale.

FATTO

La difesa di parte ricorrente espone nel ricorso che:

- la signora O.G. è titolare di pensione di reversibilità n.

omissis SOCTPS (ex gestione INPDAP), a seguito della morte del marito,

signor A.I., nato a *omissis* il *omissis* e

deceduto a *omissis* in data 16 agosto 2003, il quale era Ispettore Capo della

Polizia di Stato in forza presso la Questura di *omissis*;

- la ricorrente, fino al mese di gennaio 2021, ha svolto attività lavorativa quale lavoratrice dipendente nel settore privato;

- finché la medesima ha svolto attività lavorativa subordinata, sulla pensione di reversibilità è stata correttamente applicata la decurtazione prevista dalla tabella F, ai sensi dell'art. 1 comma 41, della L. n. 335/95, per superamento dei limiti di reddito;

- dal mese di febbraio 2021 la ricorrente ha cessato l'attività lavorativa ed è esclusivamente titolare di pensione di vecchiaia (V.O. NR *omissis*);

- a decorrere dall'1/1/2021 è stata applicata una decurtazione pensionistica, ai sensi della citata tabella F, pari ad euro 237,00 mensili, nonostante non vi sia stato superamento del limite reddituale previsto dalle tabelle INPS: a tal fine la difesa della ricorrente allega al ricorso le tabelle dell'INPS recanti le soglie reddituali, i CUD e i cedolini di pensione della signora O.;

- con domanda in data 4 maggio 2021, presentata tramite il Patronato Senas, la ricorrente ha chiesto all'INPS la ricostituzione reddituale, e, a fronte del mancato riscontro, in data 11 aprile 2023 ha presentato, sempre tramite il Patronato Senas, ricorso amministrativo avverso la decurtazione, ricorso che è

stato rigettato per inammissibilità.

Pertanto, in questa sede, la ricorrente chiede di accertare e dichiarare che la trattenuta/decurtazione posta in essere dall'INPS sulla pensione di reversibilità n. *omissis* SOCTPS a decorrere dall'1/1/2021 è illegittima e, conseguentemente, di condannare l'INPS alla corresponsione alla ricorrente delle somme indebitamente trattenute oltre interessi di legge.

L'INPS si è costituito con memoria depositata in data 8 novembre 2023, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 23 novembre 2023 la difesa di parte ricorrente ha richiamato le argomentazioni e le conclusioni di cui al ricorso, evidenziando che, alla data del 20 novembre 2023, la pratica relativa alla domanda presentata dalla ricorrente in data 4 maggio 2021 (menzionata nel ricorso) risulta ancora in lavorazione. La difesa dell'INPS ha richiamato la memoria di costituzione e ha chiesto di disporre l'audizione del funzionario competente a gestire la pratica e/o la revisione dei dati a cura di costui.

Dopo la discussione la causa è stata trattenuta a decisione.

Al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

Come noto, l'art. 1, comma 41, della L. n. 335/1995 prevede una limitata cumulabilità degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi dei beneficiari; pertanto, al superamento di determinate soglie reddituali (indicate nella tabella F) conseguono diverse riduzioni percentuali del trattamento spettante.

Dalla documentazione versata in giudizio risulta che, per il periodo temporale

	di riferimento, i redditi della ricorrente non hanno superato le soglie reddituali	
	stabilite dalle tabelle INPS.	
	Infatti, per l'anno 2021 la soglia per non dare applicazione alla decurtazione	
	prevista dalla tabella F allegata all'art. 1, comma 41, della L. n. 335/1995 risulta	
	fissata nell'importo di euro 20.107,21, mentre dal CUD 2022 relativo ai redditi	
	2021 della ricorrente, gli ulteriori redditi della medesima, scaturenti dalla	
	pensione di vecchiaia a partire dal febbraio 2021 (oltre alla mensilità di gennaio	
	2021 in cui la ricorrente prestava ancora attività lavorativa) sono	
	complessivamente pari ad euro 17.560,17.	
	Ciò nonostante, per l'anno 2021 è stata applicata una decurtazione ai sensi della	
	citata tabella F pari ad euro 237,00 mensili.	
	Per l'anno 2022 il limite reddituale risulta fissato in euro 20.489,82 e l'importo	
	complessivo degli ulteriori redditi percepiti dalla ricorrente, derivanti da	
	pensione di vecchiaia, ammonta ad euro 19.633,16 (come da CUD 2023 e	
	cedolini pensione 2022), ma è stata applicata una decurtazione mensile pari ad	
	euro 224,00.	
	Per l'anno 2023 il limite da non eccedere per evitare la decurtazione risulta pari	
	ad euro 21.985,86, e la pensione lorda mensile della ricorrente per il 2023	
	ammonta ad euro 1.591,37 (cfr. cedolini pensione 2023).	
	Alla luce di tale documentazione e tali valori matematici, non appare	
	giustificata la decurtazione operata dall'INPS.	
	Né l'Istituto ha fornito in giudizio argomentazioni e supporto probatorio idonei	
	a spiegare il proprio operato.	
	Pertanto, si ritiene che il ricorso debba essere accolto.	
	All'accoglimento della domanda segue, per il principio della soccombenza, la	
	- pag. 4 di 5 -	

condanna dell'INPS al pagamento delle spese di assistenza legale di parte
ricorrente, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua
composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente
pronunciando, ACCOGLIE il ricorso, e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità
della trattenuta/decurtazione posta in essere dall'INPS sulla pensione di
reversibilità n. *omissis* SOCTPS (ex INPDAP) a decorrere dall'1/1/2021.

Conseguentemente, condanna l'INPS alla restituzione di quanto a tale titolo
trattenuto a far tempo dall'1/1/2021, oltre agli interessi come per legge.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente,
che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre a spese generali nella misura del
15 per cento, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avvocato antistatario.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 novembre 2023.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22/01/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente